

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI ESITI DEL TIROCINIO AI SENSI DELL' ART 26 TER DELLA LEGGE REGIONALE N. 17 DELL'1 AGOSTO 2005 E SMI.

PREMESSA

Con la nuova regolazione dello strumento del tirocinio la Regione si propone di raggiungere due fondamentali obiettivi: il rafforzamento degli elementi formativi nel tirocinio e il contrasto ai possibili utilizzi elusivi. La qualificazione del tirocinio viene promossa innanzitutto introducendo, quali obiettivi formativi del tirocinio, gli standard di conoscenze e capacità contenuti nel sistema regionale delle qualifiche, ai fini della loro certificabilità. Poiché la legge regionale pone in capo al soggetto promotore la responsabilità di garantire regolarità e qualità del tirocinio, si è reso necessario che l'acquisizione degli obiettivi venga accertata e valutata secondo standard riconosciuti, che sono quelli del Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ), e con modalità che garantiscano l'obiettività della valutazione.

L'attuazione del servizio del Sistema Regionale di Formalizzazione e certificazione delle Competenze (SRFC) in esito ai tirocini consente pertanto una valutazione certa, da parte della Regione, del conseguimento degli obiettivi formativi. A tal fine è necessario che le conoscenze e le capacità acquisite con l'esperienza di tirocinio siano documentate, valutate e registrate in un attestato regionale.

Le seguenti disposizioni costituiscono la prima attuazione del servizio di SRFC in esito a tirocinio e saranno sottoposte a verifica dopo 12 mesi dalla loro entrata in vigore.

IL SISTEMA REGIONALE DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN ESITO AI TIROCINI

I soggetti attuatori

In fase di prima attuazione del servizio di SRFC in esito a tirocinio, tale servizio viene erogato dai soggetti accreditati del sistema formativo in possesso dei requisiti per l'erogazione del servizio.

Gli adempimenti amministrativi

La procedura che si applica per la documentazione, valutazione e attestazione è quella prevista dalla deliberazione n. 739/2013 (allegato 1) che definisce e regola il Sistema Regionale di Formalizzazione e certificazione delle Competenze (SRFC). Le attività che a questo fine si svolgono sono quelle previste per "L'Accertamento tramite evidenze".

L'attestato rilasciato

L'attestato che viene rilasciato è la "Scheda Capacità e Conoscenze".

La scheda capacità e conoscenze viene rilasciata qualora l'Accertamento tramite evidenze abbia esito positivo e cioè sia documentata, attraverso le evidenze prodotte, l'acquisizione di capacità e conoscenze riferite agli standard professionali di riferimento.

Laddove non sia documentata l'acquisizione di alcuna capacità e conoscenza tra quelle previste negli obiettivi formativi del tirocinio, si applicano le previsioni di cui all'art. 26 *quinquies* comma 3 della citata legge regionale n. 17/2005 e s.m.i., e cioè che "al soggetto promotore e al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini per 12 mesi".

Per i tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della legge regionale 17/2005 e s.m.i., a fronte dell'eventualità in cui non sia documentata l'acquisizione di alcuna capacità e conoscenza tra quelle previste negli obiettivi formativi del tirocinio, la previsione del sopra citato art. 26 *quinquies*, comma 3 non si applica nel caso in cui l'Organismo Tecnico di Valutazione (OTV), di cui alla deliberazione n. 2024/2013, valuti positivamente la richiesta di rinnovo del tirocinio, nei casi previsti alla stessa deliberazione n. 2024/2013.

MODALITÀ ATTUATIVE

1. Progettazione del tirocinio

Il tirocinante, all'atto della progettazione del tirocinio, individua, sulla base dell'elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR n. 821/2014, il soggetto formativo accreditato che erogherà il servizio di SRFC. Il Responsabile della Formalizzazione e Certificazione (RFC) del soggetto formativo individuato nominerà l'Esperto di Processi Valutativi (EPV) di cui al capitolo 6.2 del citato allegato 1 della propria deliberazione n. 739/2013. RFC ed EPV svolgono il loro ruolo secondo quanto previsto dalla DGR citata. Nel caso in cui il soggetto promotore sia esso stesso ente formativo accreditato in possesso dei requisiti per l'SRFC, può erogare il servizio di formalizzazione secondo le procedure previste dalla stessa deliberazione n. 739/13.

Il tutore didattico di cui all'art. 24, comma 3 della citata legge regionale n. 17/2005 e s.m.i. concorda con l'EPV le tipologie di evidenze da produrre al fine dell'Accertamento tramite evidenze, nonché le modalità e i tempi per la raccolta delle evidenze stesse, fermo restando che tale raccolta, realizzata dal tutore didattico, deve iniziare entro la prima metà del periodo di svolgimento del tirocinio.

2. Svolgimento del tirocinio

Il soggetto promotore del tirocinio, in quanto garante della sua regolarità e qualità, svolge, attraverso i compiti affidati al tutore didattico, un'attività di verifica in itinere del raggiungimento, da parte del tirocinante, degli obiettivi formativi indicati nel progetto di tirocinio.

L'EPV predispose il Dossier delle evidenze e acquisisce dal tutore le evidenze secondo le modalità concordate. Le evidenze sono quelle previste nel caso di "SRFC da lavoro".

Qualora, a seguito della valutazione delle evidenze prodotte nella prima fase del tirocinio, l'EPV valuti che queste non documentino in misura sufficiente l'acquisizione delle capacità e conoscenze previste nel progetto formativo del tirocinante, segnala questa situazione al tutore didattico. Questo procede quindi a identificare le azioni da intraprendere al fine di consentire l'acquisizione delle capacità e conoscenze che costituiscono l'obiettivo formativo del tirocinio e la produzione delle relative evidenze o, in alternativa, a modificare il progetto formativo ridefinendone gli obiettivi.

3. Conclusione del tirocinio

A conclusione del tirocinio viene effettuata, a cura dell'EPV, la valutazione delle evidenze prodotte e, quando la valutazione ha esito positivo, viene rilasciata la Scheda Capacità e conoscenze.

DURATA E VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di formalizzazione è realizzato attraverso le attività sopra descritte, la cui durata complessiva è stimata in 6 ore/uomo per utente.

Il parametro massimo di costo associato al servizio è valorizzato in 213,00 euro a utente, ed è calcolato prendendo a riferimento la sopra indicata stima di durata e il costo standard orario di € 35,5 determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel documento "Prime indicazioni Metodologia UCS PON YEI_01-04-2014" (Allegato D.2.1 – scheda 1C - della convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Emilia Romagna per il Programma Operativo Nazionale di attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani).